



Proposta	n. PDET-2024-999 del 10/12/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-971 del 10/12/2024
Oggetto	Struttura Ambiente Prevenzione Salute. Affidamento diretto della fornitura di reagenti necessari per l'estrazione e la purificazione di acidi nucleici per il laboratorio della Struttura - CIG B477914BA1 - CUP J35E22000700001.
Dirigente adottante	Struttura Tematica Ambiente Prevenzione Salute - Vaccari Monica
Dirigente proponente	Struttura Tematica Ambiente Prevenzione Salute - Vaccari Monica
Responsabile del procedimento	Mascolo Maria Grazia

Questo giorno *10/12/2024* il Responsabile di STRUTTURA TEMATICA AMBIENTE PREVENZIONE SALUTE, Vaccari Monica, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-26, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2024";
- la D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2024 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art. 50, il quale disciplina le procedura di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia;

PREMESSO:

- che è sorta la necessità, presso i laboratori dell'Unità di Tossicologia ed Epidemiologia Molecolare della Struttura Ambiente Prevenzione Salute (APS), di eseguire l'estrazione e la purificazione del DNA dal microbioma fecale, presente in campioni di acque reflue non sottoposte a trattamento;
- che è stata effettuata un'indagine di mercato per identificare, tra diverse soluzioni alternative, metodiche idonee per eseguire questa attività, tra cui quella che utilizza il kit specifico per estrazione di DNA fecale QIAamp PowerFecal Pro DNA Kit;
- che, nell'ambito del progetto di ricerca "Campi elettromagnetici e salute: studi di valutazione dell'esposizione e approfondimento sui possibili rischi delle esposizioni a lungo termine a basse e alte frequenze" CUP J35E22000700001 (cordice progetto Arpae 22CEM), è necessario eseguire, nel medesimo laboratorio, saggi di trascrittomica che prevedono una procedura ottimizzata per l'estrazione di acidi nucleici da colture cellulari in vitro;
- che, pertanto, si rende necessario acquisire i seguenti prodotti per l'estrazione e la purificazione di acidi nucleici: QIAamp PowerFecal Pro DNA Kit (50) codice 51804 e RNeasy Mini Kit (50) codice 74104;

VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, c. 1 della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto i

servizi con le caratteristiche essenziali idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno dell'amministrazione;

- che l'importo trova copertura nel budget dell'anno 2024 della Struttura Ambiente Prevenzione Salute (APS);

CONSIDERATO:

- che i reagenti richiesti sono distribuiti in Italia esclusivamente dalla ditta Qiagen s.r.l. con sede in Via F. Sasseti 16 - 20124 Milano - C.F./P.IVA 13110270157;

- che, pertanto, su richiesta di Arpa, la ditta Qiagen s.r.l. ha inviato la propria offerta nr. 241114IT01859234GF, acquisita agli atti con prot. PG/2024/0214213 del 26/11/2024;

- che è stata redatta la Richiesta di Acquisto APS n. 22/2024 per la fornitura da parte della ditta Qiagen s.r.l. dei suddetti prodotti, per un costo complessivo stimato di euro 1.036,80 (oltre all'IVA 22%);

- che, nella richiesta di acquisto, è stata individuata la Dott.ssa Maria Grazia Mascolo quale Responsabile Unica del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

DATO ATTO:

- che, ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa);

- che, trattandosi di mera fornitura, non è stato necessario condurre accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, pertanto, non si è provveduto alla redazione del Documento Informativo e del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;

- che sussistono i presupposti per l'espletamento di un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 con la ditta fornitrice summenzionata;

- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che la procedura ha ottenuto il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B477914BA1, attraverso il Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER);

- che, in data 27/11/2024 con PG/2024/215315, sono stati trasmessi alla ditta il Capitolato speciale, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, agli atti;

- che, in data 9/12/2024 con PG/2024/222791, è stata acquisita agli atti dalla ditta Qiagen s.r.l. la

dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 con contestuale accettazione, da parte della ditta, di quanto previsto nel Capitolato Speciale;

- che, come si evince dal verbale del RUP del 9/12/2024, agli atti, la documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta è risultata regolare e l'offerta economica è da considerarsi congrua, rispetto ai prezzi di mercato per prestazioni equivalenti;

DATO ATTO INOLTRE:

- che è stato acquisito il DURC (on line) dell'impresa aggiudicataria, ed è risultato regolare;
- che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;
- che il fornitore ha dichiarato di possedere documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa esposto:

- di affidare la fornitura di reagenti necessari per l'estrazione e la purificazione di acidi nucleici - (CIG B477914BA1) alla ditta Qiagen s.r.l. con sede in Via F. Sassetti 16 - 20124 Milano - C.F./P.IVA 13110270157, per l'importo di euro 1.036,80 (oltre all'IVA 22%), pari a complessivi euro 1.264,90 (IVA compresa), alle condizioni previste dal Capitolato Speciale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed alle condizioni economiche di cui al preventivo acquisito agli atti con PG/2024/0214213 del 26/11/2024;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INFINE:

- che il contratto di fornitura oggetto del presente atto sarà stipulato con la ditta Qiagen s.r.l., con modalità elettronica, mediante trasmissione di conferma d'ordine sottoscritta digitalmente dalla Responsabile della Struttura Ambiente Prevenzione Salute;

- che il prodotto RNeasy Mini Kit (50) codice 74104 viene acquistato per le esigenze del progetto di ricerca CEM "Campi elettromagnetici e salute: studi di valutazione dell'esposizione e approfondimento sui possibili rischi delle esposizioni a lungo termine a basse e alte frequenze" CUP J35E22000700001;

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

- che, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dott.ssa Oliva Casanova, Referente Amministrativa della Direzione Tecnica e Struttura Ambiente prevenzione e salute;

DETERMINA

1. di affidare, per tutto quanto esposto in premessa e ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di reagenti necessari per l'estrazione e la purificazione di acidi nucleici alla ditta Qiagen s.r.l. con sede in Via F. Sassetti 16 – 20124 Milano - C.F./P.IVA 13110270157, per l'importo di euro 1.036,80 (oltre all'IVA 22%), pari a complessivi euro 1.264,90 (IVA compresa), alle condizioni previste dal Capitolato Speciale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alle condizioni economiche di cui al preventivo acquisito agli atti con PG/2024/0214213 del 26/11/2024 e sulla base della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, agli atti;
2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
3. di dare atto che il contratto di fornitura oggetto del presente atto sarà stipulato con la ditta Qiagen s.r.l. di Milano, con modalità elettronica, mediante trasmissione di conferma d'ordine, sottoscritta digitalmente dalla Responsabile della Struttura Ambiente Prevenzione Salute;
4. di dare atto che la Responsabile Unica del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, è la Dott.ssa Maria Grazia Mascolo;
5. di dare atto che alla Responsabile Unica del Progetto sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente specificati nell'allegato I.2 del Codice dei contratti, ed in particolare l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita, con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento della fattura;
6. di dare atto che il costo complessivo di euro 1.264,90 (comprensivo di IVA), relativo al presente provvedimento, avente natura di reagenti (REAGE), è a carico dell'esercizio 2024, è compreso nel budget annuale ed è da imputare come segue:
 - euro 735,90 sul progetto 22CEM - APS_APS;
 - euro 529,00 sul CdC APS_APS.
7. di dare atto che si procederà all'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023.

LA DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Vaccari Monica

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Capitolato Speciale: fornitura di reagenti necessari per l'estrazione e la purificazione di acidi nucleici, presso il laboratorio dell'Unità di Tossicologia ed Epidemiologia Ambientale della Struttura Tematica Ambiente, Prevenzione e Salute di Arpae. CIG B477914BA1, CUP J35E22000700001.

Art. 1 - Oggetto

Forma oggetto del presente capitolato la fornitura di reagenti necessari per l'estrazione e purificazione di acidi nucleici presso il laboratorio dell'Unità di Tossicologia ed Epidemiologia Ambientale della Struttura Tematica Ambiente, Prevenzione e Salute di Arpae, in particolare:

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	QUANTITÀ	IMPORTO PREVISTO (IVA ESCLUSA)	IMPORTO PREVISTO (IVA INCLUSA)
Reagenti per estrazione e purificazione acidi nucleici (vedi excel allegato) di cui			
QIAamp PowerFecal Pro DNA Kit (50) codice 51804	1	433,60 €	529,00 €
RNeasy Mini Kit (50) codice 74104	2	603,20 €	735,90 €
TOTALE		1036,80 €	1264,90 €

Art. 2 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura è regolata in via graduata:

- dalle clausole del presente capitolato speciale e dagli atti ivi richiamati;
- dal "Codice dei contratti pubblici" e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Termini di consegna

Il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti di cui all'Art. 1), **entro un massimo di 5 giorni lavorativi e consecutivi** dalla data di ricevimento dell'ordine, al seguente indirizzo:

Arpae - Laboratorio dell'Unità di Tossicologia ed Epidemiologia Molecolare della Struttura Tematica Ambiente, Prevenzione e Salute.

Sede provinciale Arpae Bologna

Via Francesco Rocchi n. 19 - 40138 BOLOGNA previ accordi con la Responsabile Unica del Progetto **Maria Grazia Mascolo tel. 051 396275 o 331-4000377** o con la dott.ssa Monica Vaccari tel. 331- 4009174.

Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso la sede ordinante, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Per lo scarico del materiale, il Fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali, entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 |

pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.Arpae.it |

P.IVA e C.F. 04290860370

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti, durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Arpae si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni", ai fini di quanto previsto nel successivo articolo 8 "Fatturazioni e pagamenti".

Art. 4 - Condizioni generali

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni usando la diligenza richiesta dalla natura delle stesse, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da Arpae, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendo a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose, che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

Art. 5 - Condizioni generali di fornitura

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore, anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 |

pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.Arpae.it |

P.IVA e C.F. 04290860370

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario, quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità, oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.

In accordo con quanto previsto dai commi precedenti, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore, se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto nei commi precedenti e qualora effettuate, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art.6 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, non imputabili all'Amministrazione, in caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, non imputabili all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Arpae si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla scadenza prevista dall'art. 3.

Arpae potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpae a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali, di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento al fornitore, con specifica comunicazione. Il Fornitore deve esporre le proprie deduzioni al massimo entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi e qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, sono applicate al Fornitore le penali sopra descritte a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, con comunicazione inviata via pec.

Art. 7 - Corrispettivi e revisione prezzi.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 8 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato in favore del Fornitore, sulla base della fattura emessa da quest'ultimo all'avvenuta realizzazione della fornitura.

La fattura sarà emessa conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.

La fattura, intestata a Arpae Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 dovrà riportare tutti i dati richiesti dall'art. 42 D.L. 66/2014 convertito in legge 23/06/2014, n. 89, in particolare devono riportare:

- numero e data della fattura;
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore;
- oggetto della fornitura;
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese;
- scadenza della fattura;
- codice identificativo di gara (CIG): B477914BA1.
- le coordinate bancarie;
- qualsiasi altra informazione necessaria.

Arpae si riserva la facoltà di verificare la regolarità della fornitura, come indicato al precedente art. 3.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della fornitura di cui al precedente articolo 3 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica, ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 D.L. 66/2014 convertito nella L. n. 89 del 23 giugno 2014.

Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Le fatture redatte in modo incompleto o non conformi a quanto sopra specificato saranno respinte.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 |

pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.Arpae.it |

P.IVA e C.F. 04290860370

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C., le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ottenimento da parte del Fornitore del D.U.R.C., che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti trova applicazione quanto disposto dall'art. 11 comma 6 del d. lgs 36/2023.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 10 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Arpae un'azione giudiziaria da parte di terzi, per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.

Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie, di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 11 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 12 - Risoluzione del contratto.

Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente capitolato e nelle norme di legge, Arpae potrà risolvere l'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In ogni caso Arpae potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- violazione degli obblighi assunti con l'accettazione del Patto di integrità, allegato al Bando di abilitazione del Mercato elettronico di Consip di riferimento;

Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 |

pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.Arpae.it |

P.IVA e C.F. 04290860370

- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nei casi e modi previsti dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata da Arpae, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

Art. 13 - Recesso

Fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione), l'Agenzia ha diritto di recesso del contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, in qualsiasi momento da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata.

L'Agenzia ha altresì il diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercent-ER, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.l. n. 95/2012.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Art. 14 - Cessione di contratto e di credito

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae, a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 120 comma 12 del D.lgs 36/2023. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 15 - Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è disciplinato all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 16 - Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con D.D.G. n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 |

pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.Arpae.it |

P.IVA e C.F. 04290860370

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013 modificato con DPR n. 81/2023 e pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.Arpae.emr.it).

In caso di violazione dei suddetti obblighi, Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali, conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo presso Arpae.

Art. 18 - Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari relativi alla sottoscrizione ed alla esecuzione del contratto, ad eccezione di quelli che fanno carico ad Arpae per legge.

PROPOSTA N. PDET 999 del 10/12/2024

Centro di Responsabilità: Struttura Tematica Ambiente Prevenzione Salute

OGGETTO: Struttura Ambiente Prevenzione Salute. Affidamento diretto della fornitura di reagenti necessari per l'estrazione e la purificazione di acidi nucleici per il laboratorio della Struttura - CIG B477914BA1 - CUP J35E22000700001.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Casanova Olivia - Unità Amministrazione Direzione Tecnica e Struttura Ambiente Prevenzione Salute esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 10/12/2024

Casanova Olivia
